

## Edizione di lunedì 24 Maggio 2021

### EDITORIALI

#### [Euroconference In Diretta: i temi della 43esima puntata](#)

di Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

#### [Credito d'imposta beni materiali non 4.0 fruibile in unica soluzione](#)

di Debora Reverberi

### RISCOSSIONE

#### [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di ruoli scaduti: le sanzioni sono ravvedibili?](#)

di Stefano Rossetti

### AGEVOLAZIONI

#### [La detrazione Irpef per investimenti in start up o Pmi innovative](#)

di Luca Mambrin

### IVA

#### [Prestazioni di servizi e accordi transattivi con clienti UE: regole Iva](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### PODCASTING

#### [Dati e statistiche podcast: come usarli per la strategia marketing](#)

di Ester Memeo - Podcast Producer

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: i temi della 43esima puntata***

di Sergio Pellegrino



Inizia GRATIS la tua formazione!  
Iscriviti subito alla nuova edizione  
e frequenta gratuitamente i  
due incontri dei redditi di maggio!  
[Scopri l'offerta prova >](#)

Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **43esima puntata**.

Partiremo dall'evidenziare nella **sessione di aggiornamento** le novità a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Da segnalare, innanzitutto, la **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio della Legge n. 69**, di **conversione del decreto sostegni**.

Analizzeremo le **principali novità** del provvedimento, che interessano:

- **l'erogazione del contributo a fondo perduto** per i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva nel 2018, hanno iniziato l'attività nel 2019;
- la **“nuova” rivalutazione** che può essere effettuata nei bilanci successivi a quelli in corso il 31 dicembre 2020 (bilancio 2021, se solare), che può essere ai soli fini civilistici per incrementare il patrimonio netto, ma che non consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori;
- l'introduzione di una **norma di interpretazione autentica** nell'ambito della più ampia disciplina avente ad oggetto la **rivalutazione speciale per alberghi e ristoranti**;
- il **riconoscimento ai fini del superbonus dell'Iva non detraibile**, anche parzialmente, sulle spese agevolabili;
- l'**esonero dalla prima rata Imu** per tutti i potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto;
- la **sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta del professionista** abilitato per motivi connessi all'infezione da Covid-19;
- l'**applicazione della modifica apportata all'[articolo 26 del Tuir](#) dall'[articolo 3-quinquies del decreto 34/2019](#)** in caso di canoni di locazione non percepiti su immobili abitativi **anche ai contratti stipulati prima del 2020**.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, nella settimana appena trascorsa ci sono state **17 risposte ad istanza di interpello e una risoluzione** (con l'istituzione di un codice tributo).

Analizzeremo la [risposta n. 346 del 17 maggio](#), in materia di **tenuta e conservazione dei registri contabili**, con la quale l'Agenzia **modifica le conclusioni raggiunte con la precedente risposta n. 236/2021** di qualche settimana fa (commentata in occasione della puntata n. 37 di *Euroconference In Diretta*).

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo l'[ordinanza n. 13424 di martedì 18 maggio](#): si parla di **agevolazioni edilizie** e della possibilità di **provare la data certa del contratto di comodato con forme alternative rispetto alla registrazione**.

La parola passerà quindi a Lucia Recchioni che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze** si concentrerà sulla figura del **titolare effettivo**, analizzando alcuni casi particolari.

La figura del **titolare effettivo** assume infatti un **grandissimo rilievo** nell'ambito della **disciplina antiriciclaggio**: è infatti grazie alle disposizioni normative che dettano specifiche regole in tal senso che si **contrastano** meccanismi in forza dei quali i riciclatori di denaro e coloro che finanziano il terrorismo **potrebbero "nascondersi" dietro schermi**.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di *Euroconference Consulting*, faremo un utile (speriamo) **recap delle diverse scadenze applicabili in relazione al superbonus**, oggetto di una serie di **interventi non troppo coordinati** da parte del legislatore.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** tratterà, invece, il tema della **transazione fiscale**.

Il **cram down** rappresenta un'**applicazione del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica amministrazione** ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con la finalità di raggiungere la **migliore soddisfazione possibile del credito erariale rispetto a qualunque alternativa giudiziaria concorsuale**.

Da ultimo la **sessione Q&A**, con la **risposta ad alcuni quesiti**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte nell'area dedicata a *Euroconference In Diretta* sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su ***Evolution***);
2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di **Euroconference** (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

### **Credito d'imposta beni materiali non 4.0 fruibile in unica soluzione**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il c.d. **Decreto Sostegni-bis** approvato dal CdM il 20.05.2021 prevede interventi a favore delle imprese articolati in **7 linee d'azione**, tra cui, con uno stanziamento di circa 9 miliardi di euro, **accesso al credito e liquidità delle imprese**.

Tra le misure di sostegno alla liquidità il Decreto interviene **modificando le regole di fruizione della nuova disciplina del credito d'imposta investimenti in beni strumentali**, prevedendo l'estensione anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro della facoltà di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.

La **compensazione in un'unica quota annuale**, in luogo delle ordinarie tre quote annuali di pari importo, è estesa, **indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati** dal soggetto beneficiario (**imprese ed esercenti arti o professioni**), agli investimenti in:

- **beni strumentali materiali non 4.0** ovvero diversi da quelli indicati [nell'allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
- **effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021.**

La fruizione in unica soluzione resta dunque **preclusa** ai seguenti investimenti:

- in **beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 01.01.2022**;
- in **beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro**;
- in **beni materiali e immateriali 4.0**, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell'impresa beneficiaria.

**Prima della modifica in esame le regole di fruizione** della disciplina del credito d'imposta investimenti in beni strumentali, applicabile per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al

31.12.2022 ovvero al 30.06.2023 in caso di valida prenotazione, prevedevano, al [comma 1059 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021), **l'ordinaria compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno:**

- **di entrata in funzione del bene**, per beni materiali e immateriali ordinari;
- **di interconnessione**, per beni materiali e immateriali 4.0, con facoltà di fruizione in misura ridotta (vale a dire con l'aliquota dei beni ordinari) a partire dall'anno di entrata in funzione.

In deroga alla regola generale di ripartizione in 3 quote annuali, era prevista **la facoltà di fruizione in unica soluzione, per i soli soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, in caso di investimenti in beni ordinari (materiali e immateriali), di cui all'[articolo 1, comma 1054, L. 178/2020](#), effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.**

Il Decreto Sostegni-bis ha aggiunto all'articolo 1 L. 178/2020 il nuovo **comma 1059-bis**, che, unitamente al [comma 1059](#), detta **le regole di utilizzo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** sintetizzate nella seguente tavola sinottica, integrata con i codici tributo istituiti dalla [risoluzione AdE 3/E/2021](#):

**Le regole di fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali articolo 1, commi 1059 e 1059-bis, L. 178/2020**

Tipologia di investimento	Data effettuazione investimento	Quote annuali di compensazione	Codice tributo	Anno di riferimento
Beni materiali ordinari	Dal 16.11.2020 1 al 31.12.2021		6935	Anno di entrata in funzione
Beni materiali ordinari	Dal 01.01.2022 3 al 31.12.2022 o al 30.06.2023 su prenotazione		6935	Anno di entrata in funzione
Beni immateriali ordinari	Dal 16.11.2020 3 al 31.12.2022 o (1*) al 30.06.2023 su prenotazione		6935	Anno di entrata in funzione

*\*nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021*

Beni materiali 4.0	Dal 16.11.2020 3 al 31.12.2022 o al 30.06.2023 su prenotazione	6936	Anno di interconnessione
Beni immateriali 4.0	Dal 16.11.2020 3 al 31.12.2022 o al 30.06.2023 su prenotazione	6937	Anno di interconnessione

Le modifiche del Decreto Sostegni-bis **non prevedono invece l'introduzione di modalità di fruizione del credito d'imposta alternative all'utilizzo in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

L'introduzione della facoltà di **cessione a terzi, compresi gli intermediari finanziari, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**, più volte prospettata dapprima nell'iter di approvazione della Legge di Bilancio 2021 e poi nell'iter di conversione in Legge del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), resta **ad oggi non ammissibile**.

## RISCOSSIONE

### ***Divieto di compensazione orizzontale in presenza di ruoli scaduti: le sanzioni sono ravvedibili?***

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

## LA NUOVA TRANSAZIONE FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2020](#) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, **un divieto di compensazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.**

Per ciò che riguarda gli **aspetti sanzionatori**, l'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#) ha previsto che:

- “*in caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la **sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato*” (secondo periodo);
- “*la **sanzione non può essere applicata** fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato*” (terzo periodo).

Tale disposizione è interpretata dall'Agenzia delle Entrate nel senso che “**la sanzione è misurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato**”.

Tale ragionamento è stato esplicitato con degli esempi numerici:

- **esempio n. 1:** in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, ovvero il 50 per cento del debito;
- **esempio n. 2:** nel caso di un debito di 25.000 euro e di compensazione pari a 18.000 euro, la sanzione sarà sempre di 12.500 euro (il 50% del debito);
- **esempio n. 3:** in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000

euro, la sanzione sarà pari a 25.000 euro (il 50% del debito è pari a 35.000 euro ma il credito compensato è pari ad euro 25.000, pertanto si applica quest'ultimo limite).

Questa impostazione, tuttavia, non sembra tenere conto del disposto del terzo periodo del comma 1 dell'[articolo 31 D.L. 78/2010](#) che individua la **misura massima della sanzione irrogabile nel 50% di quanto indebitamente compensato**: pertanto il confronto per la determinazione della sanzione in concreto irrogabile dovrebbe essere effettuato **tra il 50% dell'importo dei debiti scaduti ed il 50% di quanto indebitamente compensato** (sul punto si veda la [circolare del CNDEC n. 23/IR del 10.5.2011](#)).

Rielaborando gli esempi proposti dall'Agenzia delle Entrate secondo il combinato disposto dell'[articolo 31, comma 1, secondo e terzo periodo, D.L. 78/2010](#) le sanzioni irrogabili dovrebbero essere le seguenti:

- **esempio n. 1:** in questa ipotesi la sanzione di euro 12.500 sarebbe correttamente liquidata;
- **esempio n. 2:** in questo caso la sanzione dovrebbe ammontare ad euro 9.000 (il limite massimo sarebbe il 50% del credito indebitamente compensato);
- **esempio n. 3:** in questo terzo esempio la sanzione irrogabile dovrebbe essere pari ad euro 12.500 ovvero il 50% dell'importo compensato.

Inoltre, il quarto periodo del comma 1 dell'[articolo 31 D.L. 78/2010](#) prevede **l'inapplicabilità immediata delle sanzioni nell'ipotesi in cui via sia una controversia pendente relativamente all'iscrizione a ruolo**.

Più nello specifico, la norma prevede la decorrenza dei termini di decadenza e prescrizioni delle sanzioni ex **articolo 20 D.Lgs. 472/2020 dalla data di definizione della contestazione**.

Si tratta chiaramente di una norma volta a salvaguardare l'interesse dell'Erario e dei contribuenti, infatti:

- da un lato, **in termini di valenza del debito, viene rinviata semplicemente l'applicazione della sanzione ad un momento successivo nel caso di soccombenza del contribuente in sede contentiosa**;
- dall'altro, **vengono evitati al contribuente effetti sanzionatori nel caso in cui la controversia si dovesse risolvere a favore dello stesso**.

Una tematica particolarmente interessante è quella relativa alla possibilità di avvalersi **dell'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997** al fine di sanare la violazione del disposto dell'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#).

Sul punto la [circolare AdE 13/E/2011](#) non si pronuncia; tuttavia, **non dovrebbe essere preclusa la possibilità di sanare le eventuali violazioni attraverso il ravvedimento operoso** poiché esso rappresenta una modalità generalizzata di rimedio alle irregolarità commesse

nell'applicazione della legge tributaria.

Un aspetto particolare riguarda la modalità attraverso la quale deve essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso.

Più in particolare, **non è chiaro se il credito che non poteva essere compensato debba essere riversato contestualmente alle sanzioni (ridotte) e agli interessi oppure se il ravvedimento si perfezioni semplicemente versando la sanzione ridotta.**

Gli unici interventi di prassi in materia di ravvedimento operoso riguardano le irregolarità connesse all'utilizzo di crediti fiscali in violazione dell'[articolo 34 L. 388/2000](#) che prevede un limite massimo pari a **700.000 euro**, su base annuale, per l'effettuazione delle **compensazioni orizzontali**. In tali casi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rimozione dell'errore tramite la procedura ex [articolo 13 D.Lgs 472/1997](#) **debba avvenire riversando il credito compensato oltre soglia**.

È di palmare evidenza che questi chiarimenti non possono essere applicati *tout court* alla disciplina in commento, in quanto l'[articolo 34 L. 388/2000](#) **contiene una disposizione con finalità di controllo delle compensazioni mentre la disciplina ex articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 è volta a stimolare il contribuente ad estinguere i debiti fiscali derivanti dalle iscrizioni a ruolo.**

Nonostante quanto sopra, è chiaro che la rimozione dell'errore fiscale, quale finalità del ravvedimento operoso, **non può che avvenire solo mediante il riversamento del credito indebitamente utilizzato**: questa è l'unica modalità che permette di ripristinare la situazione precedente alla trasgressione.

Sul punto, tuttavia, non si può sottacere la posizione di autorevole dottrina che non ritiene necessario il riversamento del credito utilizzato. Secondo tale impostazione **la compensazione rimane valida e sono dovute esclusivamente le sanzioni ridotte sulla base della disposizione ex articolo 13 D.Lgs 472/1997**.

## AGEVOLAZIONI

### **La detrazione Irpef per investimenti in start up o Pmi innovative**

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DEL REVERSE CHARGE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il D.L. 179/2012 ha introdotto alcuni importanti **incentivi fiscali** per l'investimento in **start-up innovative** le cui **modalità attuative** sono state individuate con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25.02.2016** e, per gli investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del **07.05.2019**.

È definita **start-up innovativa** la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge **attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico**, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale **la promozione dell'offerta turistica nazionale** attraverso **l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali**, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

L'agevolazione inizialmente consisteva in una detrazione del **19%** (o 25%) della **somma investita**, nel limite di euro 500.000; successivamente l'[articolo 1, comma 66, L. 232/2016](#) ha disposto:

- la proroga e **regime** dell'agevolazione;
- **l'incremento della misura del beneficio al 30%;**
- l'aumento **dell'importo dell'investimento massimo detraibile a euro 1.000.000.**

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è quindi riconosciuta una **detrazione d'imposta del 30%** su un investimento massimo che non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 1.000.000 euro.**

L'investimento deve essere mantenuto per almeno **3 anni** pena decadenza delle agevolazioni, con obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.

Per l'anno 2019, l'aliquota dell'agevolazione è stata incrementata al 40% dall'[articolo 1, comma 218, L. 145/2018](#). L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative si applicano anche agli **investimenti in piccole e medie imprese (Pmi) innovative**.

L'[articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020](#) ha introdotto, in **alternativa alla detrazione ordinaria**, una detrazione dall'Irpef per un importo pari al **50%** della somma investita dal contribuente nel **capitale sociale di una o più start-up innovative**, qualora l'investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start-up o in Pmi innovative.

Per poter beneficiare della detrazione viene richiesto che, al momento dell'investimento, **le start-up innovative siano iscritte all' apposita sezione speciale del Registro delle imprese**.

La detrazione è concessa ai sensi del **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di euro 100.000** e deve essere mantenuto per almeno tre anni; la cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per quanto riguarda invece le **Pmi innovative**, l'[articolo 38, comma 8, D.L. 34/2020](#) ha introdotto, in via **prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria**, una detrazione dall'imposta linda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al **50%** della **somma investita dal contribuente** nel capitale sociale di una o più Pmi innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in Pmi innovative; la detrazione si applica alle sole Pmi innovative iscritte alla **sezione speciale del Registro delle imprese** al momento dell'investimento ed è concessa anche questa nei **limiti del regime "de minimis"**.

**L'investimento massimo detraibile non può eccedere**, in ciascun periodo d'imposta, l'importo **di euro 300.000** e deve essere **mantenuto per almeno tre anni**; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il contribuente di **restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Come detto la norma prevede che la nuova detrazione in esame in investimenti in Pmi sia **prioritaria** rispetto alla **detrazione ordinaria** prevista dall'[articolo 29 D.L. 179/2012](#) fino all'ammontare di investimento previsto, pari ad euro 300.000; sulla parte di **investimento che**

**eccede tale limite** è fruibile esclusivamente la detrazione ordinaria, pari al 30% dell'eccedenza, fermo restando il **limite “de minimis”**.

Le **modalità applicative** dell'agevolazione sono state stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del **28 dicembre 2020**.

In particolare, come previsto dal comma 5 del **D.M. 28.12.2020, prima della effettuazione dell'investimento** da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria deve presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica. Per gli investimenti effettuati nel 2020 l'istanza doveva essere presentata entro il **30.04.2021**, mentre a regime deve essere presentata prima dell'effettuazione degli investimenti.

L'istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del **D.P.R. 445/2000**, deve contenere:

- a) gli **elementi identificativi dell'impresa beneficiaria**, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) **l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare**;
- c) **l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere**.

Come precisato nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico, per gli investimenti su cui si richiede l'agevolazione al **30%** non è necessario inoltrare istanza sulla piattaforma “de minimis”, ma è necessario attenersi alle disposizioni del decreto **07.05.2019** che disciplina tale incentivo.

Tali investimenti **non rientrano nel cumulo “de minimis”** per l'impresa beneficiaria.

## IVA

# **Prestazioni di servizi e accordi transattivi con clienti UE: regole Iva**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

## **ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito dei **rapporti commerciali** può capitare di incappare in una contestazione con la controparte dell'operazione.

Nella [risposta all'istanza di interpello n. 356/E del 19.05.2021](#) l'Agenzia affronta il **trattamento ai fini Iva delle somme dovute a seguito della stipula di un accordo transattivo** intercorso tra un operatore italiano ed un soggetto intracomunitario.

Trattasi, nello specifico, di una società italiana che aveva stipulato due distinti **accordi di fornitura con un cliente stabilito in un altro Stato membro**, aventi ad oggetto la realizzazione e la fornitura di sistemi di comunicazione satellitare. La consegna dei beni, la cui produzione è stata affidata alla società italiana (istante), doveva avvenire presso un magazzino ubicato in Italia, in ottemperanza agli accordi contrattuali tra le parti (*Purchase Agreement*).

Il cliente Ue aveva inoltre versato degli acconti negli anni 2015 e 2016, **fatturati regolarmente con Iva** dal fornitore italiano, attesa la **consegna della merce su suolo nazionale**.

Si ricorda che è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato, ai sensi dell'[articolo 7-bis D.P.R. 633/1972](#), quando **manca la movimentazione materiale del bene** dall'Italia allo Stato membro del cliente Ue (non trova applicazione la non imponibilità Iva prevista dall'[articolo 41 D.L. 331/1993](#)).

Nel 2018 il cliente intracomunitario comunica al fornitore **la volontà di interrompere la fornitura**, da cui scaturisce **una contestazione tra le parti, conclusasi con:**

- **un accordo transattivo** (denominato *Settlement Agreement*) volto a dirimere ogni reciproca pretesa riconducibile ai due preesistenti *Purchase Agreements* nonché a stabilire che – dopo il periodo di sospensione – ogni rapporto commerciale tra le parti

- risulterà regolato da un nuovo accordo;
- un **nuovo accordo di fornitura**, la cui regolamentazione tecnica ed economica non è in alcun modo influenzata da quanto accaduto, diretto a regolamentare esclusivamente i nuovi rapporti.

L'accordo transattivo prevede inoltre che il cliente **corrisponda alla società interpellante una somma** forfettaria, **a fronte della reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa** riconducibile agli intercorsi rapporti di cui ai *Purchase Agreements* e **a copertura dei costi sostenuti dall'istante fino al momento della sospensione** della fornitura.

L'Agenzia delle entrate viene interpellata per conoscere **il trattamento Iva da riservare alle somme concordate nell'accordo transattivo**, che il soggetto passivo Iva italiano dovrà incassare in attuazione del predetto *Settlement Agreement*.

Nella [risposta 356/E/2021](#) le Entrate ricordano che occorre, in primo luogo, indagare sulla **“funzione economica” delle suddette somme** verificando:

- se le stesse costituiscano **l'effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o di un servizio** fornito nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da **prestazioni sinallagmatiche**, condizione sintomatica della sussistenza di nesso diretto tra la cessione di beni e/o il servizio reso e il controvalore ricevuto (sentenze 8 marzo 1988, causa 0102/86, causa C-16/93, causa C-174/00, causa C-210/04);
- ovvero se le stesse siano versate **a titolo di liberalità** oppure abbiano **natura meramente risarcitoria** (carenza del presupposto oggettivo).

Con riguardo alla **nozione di prestazione di servizi** l'articolo 24, comma 1, della Direttiva comunitaria n. 112/2006 stabilisce che *“si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”*.

Il successivo articolo 25, comma 1 prevede, altresì, che *“una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti: (...) b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione (...)”*.

Nell'ordinamento domestico il suddetto articolo 25 è stato trasfuso nell'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), che **qualifica come prestazioni di servizi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”**.

I **caratteri distintivi della prestazione di servizi** possono essere così riepilogati:

- la **configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali**;
- la **reciprocità delle attribuzioni**, data dalla sussistenza di un **nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui corrisposto** ([Cassazione, sentenza n.](#)

[23668 del 01.10.2018](#) e [sentenza n. 14406 del 09.06.2017](#), oltre che [Corte Giustizia sentenza del 22 febbraio 2018, causa C-182/17](#).

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello emerge che la somma corrisposta dal cliente Ue a fronte dell'impegno assunto di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, consente di qualificare la somma in argomento come il **corrispettivo previsto per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della società istante**; tali indicazioni valgono a prescindere dal fatto che l'importo dovuto sia parametrato in base alle attività svolte e ai costi sostenuti dalla società istante fino alla data di sospensione dei contratti di fornitura.

Pertanto, l'operazione rientra tra i **servizi generici** eseguiti nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in un altro Paese europeo, escluso da imposizione nel territorio dello Stato italiano, da fatturare ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (si veda anche la [risposta all'istanza di interpello n. 145/E del 03.03.2021](#)).

In ottica di fatturazione elettronica la stessa richiede l'indicazione delle **“Natura N2.1 – operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.633/1972”**.

## PODCASTING

---

### **Dati e statistiche podcast: come usarli per la strategia marketing**

di Ester Memeo - Podcast Producer

Nell'era digitale, sarebbe impensabile non considerare l'importanza di **dati e statistiche** nella propria strategia di *marketing*. Possiamo dire senza esagerazioni che ormai sono il bene più prezioso di qualsiasi azienda.

Conoscere interessi, profilo degli utenti e abitudini, significa **pilotare meglio la comunicazione e aumentare il grado di conversione**. Monitorare costantemente le statistiche vuol dire capire le *performance* di un'azione rispetto agli obiettivi e attivare eventuali leve di miglioramento.

Se con i media tradizionali la raccolta delle informazioni e il calcolo degli impatti di una campagna sono ancora limitati, con il digitale la situazione cambia notevolmente. Anzi, forse il rischio è proprio l'opposto: gestire troppi dati e riuscire a leggerli per direzionare le decisioni aziendali. In ogni caso è questo l'approccio che serve per anticipare le mosse dei competitor e muoverti nel mercato.

Ecco perché tutti i canali digitali ormai forniscono accesso a dati e statistiche utili al proprio business. Tra questi c'è anche il *podcast*.

Non tutti sanno che le principali piattaforme di ascolto mettono a disposizione dei *creator* **informazioni sulle performance** ma anche inerenti l'**audience**.

Parliamo di:

- dati demografici: fascia di età, genere, musica preferita
- numero degli ascoltatori unici
- *redemption* degli episodi, per valutare l'interesse
- geolocalizzazione
- tipo di device e sorgente
- piattaforma utilizzata
- parole chiave con cui gli utenti hanno scoperto la serie audio.

L'*hosting* attraverso cui si distribuisce il file audio (tramite feed RSS), fornisce dati di ascolto aggregati di tutte le piattaforme di ascolto. In questo modo si ha una panoramica generale della **distribuzione del pubblico**.

A questi si aggiungono le informazioni rilasciate dalle singole piattaforme, come **Apple Podcast, Google Podcast e Spotify**. Attraverso *dashboard* dedicate, ciascuna delle citate

piattaforme rende disponibili ulteriori dati, con una granularità differente, per valutare l'andamento del progetto audio.

Va da sé che tutte le informazioni relative all'audience possono essere usate per pilotare altre iniziative commerciali anche su altri canali di comunicazione. Il pubblico che ascolta podcast non è detto che sia lo stesso che già fruisce di altri nostri contenuti. Potrebbe essere interessante scoprire se raggiungiamo *target* di età o località differenti.

### **Come si valuta il successo di un podcast?**

Sull'analisi delle statistiche, attenzione a non focalizzarsi solo sul numero di ascolti totali. Seppur sia un elemento indicativo, è più che altro una *vanity metrics*. I parametri da considerare sono altri.

La *retempion* degli episodi, per esempio, indica il grado di interesse del pubblico sul podcast. Se gli utenti in media abbandonano l'ascolto nel primo quarto della durata totale dell'episodio, forse c'è un problema. Così come sapere quanti ascoltatori unici abbiamo in media rispetto al totale, ci indica il grado di fidelizzazione.

In definitiva però, la dimensione di tutti questi dati deve sempre essere rapportata ai KPI che si è posti a inizio progetto. Il numero di ascolti potrebbe non essere determinante per decretare il successo o l'insuccesso del podcast. Ma lo è se abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci siamo dati.

